



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**DDL di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante
“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese,
nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture,
trasporti ed enti territoriali”**

AS 1565

Sommario

Procedure di salvaguardia per assegnazione di risorse FOI	3
Protezione civile	3
A. Conservazione delle somme derivanti dalle deroghe per contributi alle manutenzioni stradali delle Città metropolitane e delle province	4
B. Modifica dei termini per l'affidamento e l'aggiudicazione degli interventi e dei criteri di revoca delle risorse	5
Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	6
Rinnovi domande ADI – abolizione termine dei 120 giorni per i nuclei che hanno già in essere un Patto di inclusione sociale	7
Concessioni commercio aree pubbliche	8
Promozione dell'economia locale	8
Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	11
Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022- indennità amministratori locali	12
Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale	12
Canone servizi telecomunicazioni (cavi e condutture)	13
Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)	14
Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario	14
Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali	15
Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola	16
Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada	16
Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali	17
Utilizzo residui "buono taxi"	18
Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM)	19
Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22)	19
Modifica dei criteri di nomina dei revisori (consecutività dei mandati)	20
Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI	21
Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. - salvaguardia persone mobilità ridotta	22

Procedure di salvaguardia per assegnazione di risorse FOI

Art. 1

(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

All'art. 1, aggiungere infine il seguente comma:

4. All'art. 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 è aggiunto il seguente comma:

7 quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7 bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezziari.

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di evitare che le risorse FOI già assegnate a Comuni e Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC siano revocate per mancato adeguamento dei quadri economici. Si segnala che, spesso, tale mancato adeguamento è avvenuto per ritardi nella pubblicazione dei nuovi prezziari da parte delle Regioni. Gli enti spesso erano impossibilitati ad adeguare il QE pre-gara con il FOI per motivi non dipendenti dalla loro volontà.

Le comunicazioni ministeriali relative ai requisiti e le modalità di richiesta del FOI sono state pubblicate successivamente al 18 maggio 2022, così come anche i nuovi prezziari da parte delle Regioni.

Protezione civile

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)

All'articolo 2 il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La quota di cui al comma 5, lettera a) , è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3,4 e 5 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022

. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.”.

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di rafforzare la capacità di intervento del sistema di protezione civile, con particolare attenzione alla dimensione locale, e di assicurare un chiaro processo di riparto delle risorse.

Si chiede innanzitutto di prevedere in via prioritaria la destinazione delle risorse al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Tale specificazione risponde all'esigenza di rafforzare la capacità operativa dei livelli territoriali di protezione civile più prossimi alla popolazione, valorizzando in particolare i servizi comunali e intercomunali che svolgono un ruolo fondamentale nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze a livello locale.

Inoltre, si chiede che la precisazione sui criteri di riparto si riferisca esclusivamente all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, al fine di evitare incertezze interpretative. Si propone pertanto di eliminare il riferimento all'articolo 2 del medesimo decreto, che in precedenza stabiliva criteri di riparto in assenza di disposizioni di norma primaria, mentre ora l'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto-legge in esame disciplina direttamente le modalità di utilizzo del fondo. Restano comunque confermati i riferimenti agli articoli 2 (programmi regionali da trasmettere al Dipartimento della protezione civile), 3 (modalità di trasferimento delle risorse), 4 (premialità) e 5 (monitoraggio) del decreto citato, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del fondo.

A. Conservazione delle somme derivanti dalle deroghe per contributi alle manutenzioni stradali delle Città metropolitane e delle province

Art. 3

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.”

b) al comma 9, l'ultimo periodo è così sostituito

“Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di salvaguardare, all'interno dell'unico “fondone” di nuova costituzione, quelle risorse che attualmente sono destinate a programmi di finanziamento per la rete viaria di Province e Città metropolitane. Si sottolinea come, infatti, che sulle risorse di cui all' articolo, 1, comma 95, si poggia il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1076, e sono attualmente assegnate risorse per gli anni fino al 2029 (cfr dm 216/24).

In questa sezione dovranno affluire dunque anche le assegnazioni oggetto di revoca o mancata assegnazione come previsto al comma 9, di cui a tale scopo viene proposta la modifica di cui alla lettera b).

B. Modifica dei termini per l'affidamento e l'aggiudicazione degli interventi e dei criteri di revoca delle risorse

Art. 3

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

All'articolo 3, comma 8, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1, dopo le parole “entro il 30 settembre 2025” sono aggiunte le parole: “, per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026,”;
- b) al punto 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG,”;
- c) al punto 2, dopo le parole “ammessi al piano di riparto” sono aggiunte le parole: “per le annualità 2025 e 2026”;
- d) dopo il punto 2 è inserito il seguente:
“2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027”
- e) Al punto 3, le parole “del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)” sono sostituite dalle seguenti: “del 28 febbraio 2026, ovvero del 28 febbraio 2027, un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)”.

conseguentemente:

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “per gli anni dal 2026 al 2028” e le parole “in ciascuna annualità” sono abolite;

- dopo le parole “30 settembre 2025” sono inserite le parole “, con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,”;
- le parole “28 febbraio 2026” sono sostituite dalle parole “28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,”.

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di modificare le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, prevedendo la possibilità di aggiudicare gli interventi secondo una logica “biennale” anziché quadriennale, che risulterebbe ingestibile per la grande maggioranza degli enti beneficiari considerato il poco tempo a disposizione e i vincoli posti dalla normativa contabile.

Ai fini della verifica degli importi si deve tener conto del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5, dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023, cui si riferiscono i CIG per poter considerare tutti gli oneri a carico dell'ente, come ad esempio l'IVA non compresa nel valore stimato indicato nel CIG (lett. b).

Inoltre, con le modifiche al comma 9 si adeguano di conseguenza i criteri di revoca delle risorse.

Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Art. 5

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore

All'articolo 5, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7 bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027»; dopo le parole “su base regionale” sono aggiunte le seguenti: , ove non raggiunta a livello di singolo ambito”

Motivazione

Nelle more del processo di semplificazione delle procedure amministrative dei Fondi nazionali sociali volto ad allineare ed uniformare le regole e i tempi di erogazione delle risorse ai territori, nonché per consentire una programmazione integrata e un uso sinergico delle risorse disponibili, si ritiene necessario posticipare al 2027 l'entrata in vigore della norma che prevede la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione della quota annuale di spettanza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Inoltre il vincolo della condizionalità del 75% calcolato su “base regionale” potrebbe rappresentare un ostacolo per gli ATS che singolarmente raggiungono (o superano) l’obiettivo del 75% impedendo loro di fatto di poter ricevere le risorse.

Per evitare questa paradossale situazione, si ritiene necessario consentire a tali Ambiti di ricevere le risorse del Fondo anche nel caso in cui l’obiettivo regionale complessivo non venga raggiunto.

Tali richieste, motivate dalla necessità di garantire continuità nell’erogazione dei servizi e sostegni indirizzata ad una platea particolarmente fragile, mira a supportare gli ambiti territoriali nel migliorare la loro capacità di rendicontazione e utilizzo delle risorse, tenendo conto delle difficoltà amministrative riscontratesi.

Rinnovi domande ADI – abolizione termine dei 120 giorni per i nuclei che hanno già in essere un Patto di inclusione sociale

Art. 5

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore

All’articolo 5, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7 ter. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell’Assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all’art. 4 comma 4 del Decreto Legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole “entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale” aggiungere le seguenti: **“fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale”.**

Motivazione

In fase di rinnovo della domanda per l’Assegno di Inclusione da parte di quei nuclei che già abbiano usufruito della misura per 18 mesi e abbiano rispettato la sospensione di 1 mese, si ritiene necessario eliminare il termine dei 120 giorni qualora sia già in essere un Patto per l’inclusione sociale con la precedente domanda ADI.

Tali nuclei infatti sono già conosciuti dai servizi sociali ed è già in essere un monitoraggio da parte dei servizi sociali dei Comuni sul progetto costruito intorno al nucleo familiare. L’adempimento relativo ai 120 giorni risulta invece essere meramente di natura amministrativa con conseguente appesantimento per il servizio sociale del Comune e rischio di sospensione per nuclei che hanno già da tempo avviato e portano avanti un progetto di emancipazione dalla condizione di povertà ed emarginazione sociale.

Per garantire massima continuità, appare necessario prevedere un aggiornamento automatico della posizione dei nuclei familiari richiedenti rinnovo e preservare il lavoro sociale dei servizi relativo alla presa in carico e accompagnamento del nucleo familiare beneficiario, evitando interruzioni nell’erogazione del beneficio per sospensione a seguito del mancato rispetto del termine dei 120 giorni.

Concessioni commercio aree pubbliche

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis (Disposizioni in materia di Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

All'articolo 11, comma 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 le parole "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di superare la perdurante situazione di stallo determinatasi in sede di confronto tecnico in Conferenza Unificata per la definizione delle Linee guida per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione, infatti, sul testo e sull'impostazione condivisa dal Ministero e dall' ANCI si è registrata una preclusione di fondo da parte delle Regioni, in ordine al ruolo delle medesime; ciò ha determinato da diversi mesi una situazione di blocco. Secondo il dato testuale dell'art. 11 della Legge 131/2014, il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica deve avvenire "nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata (..) ". L'assenza dell'intesa preoccupa moltissimo i Comuni italiani; ad oggi, infatti, manca la cornice regolamentare necessaria per effettuare le gare per le nuove assegnazioni.

In considerazione del fatto che il tema di cui si tratta è afferente alla materia della "concorrenza", l'emendamento proposto ha pertanto l'obiettivo di qualificare l'intesa quale intesa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 281/1997, superabile con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, decorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno. La definizione di una chiara cornice regolatoria è infatti urgente e indispensabile per dare certezza all'operato delle amministrazioni comunali e per tutelare gli operatori dei mercati, già provati dalla crisi pandemica ed esposti agli effetti delle perduranti incertezze del quadro regolatorio.

Promozione dell'economia locale

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 ter

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere d\) ed e\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'[articolo 110, comma 6, lettere a\) e b\), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi

del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509.

Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.

Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 19-bis (Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)

Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 come convertito dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

Il comma 2 dell'art. 9 del dl cd PA come convertito in legge 69/2025 dispone testualmente che: "le risorse finanziarie assegnate ai Comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai Comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti".

La norma inserita nel decreto in commento non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022-indennità amministratori locali

Art. 19

(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

All'articolo 19 aggiungere infine il seguente comma

2. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole “Fino al 31 dicembre 2025,”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa. In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo più favorevole che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.

Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 19-bis
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)

All'art.6 quater, comma 3 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo sono eliminate le seguenti parole “di sei mesi”; dopo le parole “secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo”, è inseguito il seguente periodo: “Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla salvaguardia delle risorse per la progettazione di opere infrastrutturali e per la messa in sicurezza dei Comuni. Il fondo, destinato a Comuni con meno di 30 mila abitanti, è stato attivato tramite DPCM 17 dicembre 2021 in una fase di emergenza sanitaria e la sua attuazione si è sovrapposta a quella del PNRR e all'avvio del ciclo di programmazione delle politiche di coesione 2021/2027 relativamente a risorse sia nazionali che comunitarie. Questo ha comportato difficoltà per molti Comuni nel rispetto della tempistica di impegno delle risorse. Salvaguardare questi Comuni è importante per supportare la progettazione infrastrutturale e prevenire complesse procedure di restituzione e nuova assegnazione delle risorse che prolungherebbe ulteriormente i tempi di attuazione del Fondo.

Infine, per come è impostata la norma (ultimo periodo del comma 3), ed il relativo DPCM di attuazione, lo scopo della misura è quella di ottenere il miglior impiego delle risorse che, ove non impegnate, devono essere riassegnate agli enti beneficiari e, di conseguenza, l'iniziativa avrà termine solo con l'esaurimento delle risorse stesse. A supporto di questa impostazione è necessario anche ricordare che né la norma, né tanto meno il DPCM, prescrivono un termine finale per la cessazione della misura de qua.

L'eliminazione al terzo periodo delle parole “di sei mesi” è necessaria in quanto trattasi di un refuso derivante dalla modifica dell'articolo effettuata con il DL 115/22 come convertito in legge.

Canone servizi telecomunicazioni (cavi e condutture)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente

Art. 19-bis
(Canone servizi telecomunicazioni)

All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole “regolamentari o contrattuali,” sono inserite le parole “ivi compreso il settore delle telecomunicazioni”.

Motivazione

La modifica proposta serve a chiarire che nel settore delle telecomunicazioni via cavo il soggetto tenuto a corrispondere il CUP è il soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico e che la fattispecie rientra nella previsione 22 della lettera a) dell'art. 5, comma 14-quinquies, dl 146/2021, che commisura il prelievo alle utenze servite dalle società di vendita e non della lettera b) del medesimo articolo, che prevede il pagamento del canone in misura fissa pari ad 800 euro, rivalutati annualmente.

La modifica serve a garantire il gettito da canone da sempre versato dalle società di telecomunicazioni, attraverso una migliore specificazione della norma, così da abbattere comportamenti elusivi, attraverso i quali le società di vendita dei servizi di telecomunicazioni si vorrebbero sottrarre al prelievo, corrispondendo il solo canone fisso per ciascun impianto locale (800 euro annui, ora rivalutato a 940 euro): Appare evidente che tali società restano le effettive beneficiarie dell'infrastruttura.

Il prelievo, che a seguito della separazione ricade oggi sul gestore della rete, deve pertanto restare commisurato alla numerosità delle utenze servite e non può essere ridotto al canone in misura fissa riservato dalla legge (lett. b, comma 831, l. 160/2019) alle "aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità". L'interpretazione elusiva che le società dei servizi di telecomunicazione stanno formulando porterebbe ad una grave perdita di gettito, non compensata, valutabile prudentemente in 100 mln. di euro annui.

Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis (Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019".

Motivazione

La proposta prevede un adeguamento delle tariffe del CUP a partire dall'anno 2019. Risulta infatti inadeguato l'attuale dispositivo che prevede la parità di gettito rispetto ai precedenti prelievi, neanche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie. Peraltro, il meccanismo della rivalutazione in base all'indice ISTAT è già previsto dalla normativa vigente con riferimento ai cosiddetti "canone reti" e "canone antenne", di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.

Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)

Dopo il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) “Risultato di amministrazione” dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in 15 anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Motivazione

La norma proposta permette di superare le disparità di trattamento tra enti in condizioni di dissesto che – con particolare riguardo alla gestione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) – si stanno verificando per effetto della normativa introdotta da ultimo con il dl 115/2022 (art.16, commi 6-ter e ss), che distingue tra casistiche solo formalmente differenti.

L'insorgere di disavanzi nella fase iniziale del dissesto, che comporta la formulazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, viene assistita dalla possibilità di un ripiano nell'arco temporale di quindici anni, così da facilitare il processo di risanamento, che altrimenti in molti casi risulta irrealizzabile.

Pur non costituendo una soluzione ottimale, che dovrebbe prevedere un più radicale ripensamento del ruolo del FAL nel caso di dissesto finanziario, la proposta consente di contemperare nell'immediato le esigenze di continuità e funzionalità dell'azione amministrativa degli enti locali coinvolti in un dissesto, con le cautele e le prescrizioni derivanti dalle norme applicative dei principi contabili vigenti.

Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)

1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Motivazione

La norma proposta permette di assicurare una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli enti locali attraverso la sospensione dei vincoli di destinazioni di talune entrate proprie

per il periodo 2025-2029. Le entrate interessate al dispositivo di sospensione sono i proventi per le sanzioni al codice della strada e i proventi derivanti da permessi di costruire e relative sanzioni.

Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada)

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

Il comma 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulti difforme dalle prescrizioni.

A questa già incisiva sanzione si è aggiunta, per effetto del dl 16/2012, l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-quater, sopra menzionata.

Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)

1. L'articolo 1, comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 della medesima legge e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della menzionata legge 145 del 2018, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.

Motivazione

Il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da appostare nel bilancio di previsione, consente all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre lo stock di debito pregresso. L'ente non può effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo che, a fine esercizio, confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, consentendo così all'ente di poter utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

Ai sensi del comma 863 della legge 145/2018 il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione "è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859" e, quindi, nel corso dell'esercizio X+1, in occasione della verifica delle condizioni, riferite all'esercizio X, che fanno scattare l'obbligo di stanziare l'accantonamento nella parte corrente del bilancio.

Il mantenimento delle quote accantonate nel risultato dell'amministrazione oltre l'approvazione del rendiconto X rappresenterebbe un vincolo:

- *ingiustificato, dal momento che l'Ente ha appena verificato di non avere necessità particolari di riduzione del debito pregresso e*
- *incoerente con la lettera dell'articolo 863 che prevede la liberazione dell'accantonamento "nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859" e non "in sede di rendiconto dell'esercizio successivo*

a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”, come sembra emergere da alcune pronunce giurisprudenziali.

La norma proposta chiarisce le corrette modalità di gestione del FGDC nella fase dello svincolo per avvenuto rientro nelle soglie massime previste dalla legge, evitando l’insorgere di incertezze derivanti da impostazioni ingiustificatamente restrittive.

Si riporta di seguito il testo del comma 863, art. 1 della legge 145/2018, con evidenza del periodo oggetto di interpretazione autentica:

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Utilizzo residui “buono taxi”

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis (Utilizzo residui “buono taxi”)

1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l’articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.

Motivazione

La norma proposta permette l’impiego di eventuali residui del fondo per la concessione del cosiddetto “Buono viaggio” da parte degli enti beneficiari del contributo.

Si tratta di risorse non ricomprese nelle richieste di rendicontazione delle diverse tipologie di fondi Covid assegnati ai Comuni (capoluoghi di provincia e di città metropolitane), in merito alle quali non è stata mai comunicata la modalità di restituzione degli eventuali residui.

La proposta consente di poter mantenere le risorse assegnate in capo ai Comuni beneficiari, finalizzandole a supportare tutte le misure messe in atto sostenere la mobilità delle persone con invalidità o temporaneamente impediti, o in età anziana o appartenenti a nuclei familiari in stato di bisogno ovvero donne in gravidanza.

Le azioni di sostegno sono ampliate ai servizi forniti dal Trasporto pubblico locale ad integrazione delle misure già previste dalle Regioni, oltre che ai servizi personalizzati di trasporto attivati da Enti del Terzo Settore, al sostegno nell'utilizzo del servizio taxi e di noleggio con conducente tramite la regolamentazione e l'emissione di buoni viaggio.

Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis ***(Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto)***

All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole “a causa dell'insufficienza della massa attiva” sono abolite.

Motivazione

La norma proposta punta a facilitare le attività di ricognizione e liquidazione dei debiti pregressi delle città capoluogo di città metropolitana impegnate a consolidare il percorso di risanamento a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione straordinaria di liquidazione.

In particolare, viene abolito il riferimento alla “insufficienza della massa attiva” quale condizione per attivare proposte di definizione transattiva di debiti provenienti dal dissesto, ai sensi del comma 575 della legge di bilancio 2022 (l. 234/2021).

Si tratta di una precisazione di natura formale, in quanto la Commissione straordinaria di liquidazione potrebbe aver concluso la propria gestione in presenza di una massa attiva apparentemente sufficiente ma difficilmente riscuotibile e resterebbe l'esigenza di soddisfo di debiti provenienti dal dissesto attraverso una ridefinizione transattiva.

Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis ***(Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22))***

Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

Art. 11-bis “Semplificazione degli adempimenti relativi alle partecipazioni”

1. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025, è abrogato l'obbligo per gli enti territoriali di redazione, sottoscrizione e deposito del modello 22 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, n. 194.

2. All'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, paragrafo 6.1.3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Nella nota integrativa riferita alle informazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, contenuta nella relazione al rendiconto, è riportato, per ciascun organismo partecipato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, un prospetto riepilogativo contenente:

- denominazione dell'organismo partecipato,

- metodo di valutazione adottato,
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
- variazioni per acquisizioni o dismissioni,
- variazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
- variazioni per rivalutazioni o svalutazioni,
- variazioni derivanti da operazioni straordinarie o modifiche del capitale sociale,
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.»

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese in coerenza con le disposizioni dell'articolo 11, comma 6, lettere h) e i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Gli obblighi informativi previsti in materia di controllo e rappresentazione contabile delle partecipazioni da parte degli enti territoriali, sono integralmente assolti mediante i documenti di bilancio previsti dalla normativa vigente, inclusi la nota integrativa, arricchita con le informazioni di cui al comma 2, la relazione al rendiconto e gli adempimenti relativi alla trasparenza.

Motivazione

*La presente disposizione introduce una misura di **semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili** relativi alla gestione delle partecipazioni da parte degli enti territoriali, attraverso l'**abolizione del modello 22** previsto dal D.P.R. 194/1996 e la contestuale integrazione delle informazioni necessarie direttamente nella **nota integrativa al rendiconto**, secondo le logiche della contabilità armonizzata.*

*Il modello 22, concepito in un'epoca in cui i titoli erano ancora materializzati e non esistevano strumenti digitali di trasparenza e accesso ai bilanci, risulta oggi **superato e ridondante**, in quanto le informazioni da esso richieste sono già contenute:*

- *nello stato patrimoniale dell'ente,*
- *nella nota integrativa (in base ai principi contabili applicati 4/1, 4/3, 4/4),*
- *nella relazione al rendiconto (art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011),*
- *nella delibera annuale di ricognizione delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP,*
- *negli adempimenti informativi obbligatori verso il Portale del MEF e i portali di trasparenza amministrativa.*

*Inoltre, la giurisprudenza contabile ha modificato nel tempo la natura del modello 22, imponendo valorizzazioni non più al valore nominale ma al patrimonio netto, e includendo anche fondazioni e consorzi. Questa evoluzione ha determinato un uso **distorto e oneroso** dello strumento, con **numerosi istruttorie giurisdizionali** e richieste di ricostruzione retroattiva dei dati.*

*L'integrazione proposta nel principio contabile applicato 4/3 consente di **mantenere intatte le esigenze informative**, valorizzando quanto già previsto dagli standard contabili (in particolare l'ITAS 14 previsto con la nuova contabilità economico-patrimoniale), ma evitando inutili duplicazioni formali.*

*La misura consente **coerenza normativa, alleggerimento degli adempimenti, miglior qualità informativa e razionalizzazione delle attività degli uffici**, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione della Pubblica amministrazione.*

Modifica dei criteri di nomina dei revisori (consecutività dei mandati)

Dopo l'art. 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis
(Modifiche all'articolo 235 del Testo unico enti locali)

1. Il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Motivazione

La norma proposta permette di attenuare il divieto assoluto e permanente di incarico di un revisore in un determinato ente locale attualmente indicato in “2 volte”. Tale limitazione sta determinando seri problemi per la corretta composizione dei collegi, in quanto nelle regioni con maggior numero di enti locali e/o con rilevanti difficoltà di spostamento intra regionale, l'esclusione dai sorteggi effettuati dal Ministero dell'interno dei professionisti con già 2 incarichi nello stesso ente riduce notevolmente le possibilità di chiusura delle nomine.

La proposta mitiga tale vincolo, individuandolo in “2 volte consecutive”, con ciò rimettendo in gioco ai fini dei sorteggi professionisti che anche in tempi lontani hanno già svolto due incarichi nello stesso ente locale.

Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI

Dopo l'art. 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis
(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dopo il comma 652 è inserito il seguente:

652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il Comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.

Motivazione

L'introduzione di una interpretazione autentica nella legge n. 147/2013 è necessaria per chiarire, a fronte di dubbi applicativi sorti nel corso degli anni a seguito di alcuni contenziosi, che i due metodi di applicazione della tariffa della TARI sono alternativi e che l'amministrazione locale ha l'assoluta discrezionalità nel decidere quale attuare senza che ciò richieda alcuna motivazione tecnica.

Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. - salvaguardia persone mobilità ridotta

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente:

Articolo 19 bis

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.
2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

La norma proposta ha l'obiettivo di superare le molteplici criticità connesse all'applicazione della normativa a favore delle persone con disabilità recante le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A., di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, la proposta:

- *prevede il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. per la formalità di trascrizione relativa all'acquisto del nuovo veicolo purché risulti annotata*

al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo precedentemente intestato e agevolato, oggetto del furto;

- *recepisce l'indirizzo interpretativo già espresso dal Ministero delle Finanze con la nota del 2018 sopra citata, accordando il beneficio per la formalità di trascrizione dell'acquisto del nuovo veicolo, purché l'acquirente alleggi copia dell'atto di vendita avente data certa uguale o anteriore, seppure ancora non trascritto al P.R.A., a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, estendendolo anche all'ipotesi dell'avvio alla rottamazione;*
- *introduce la previsione del termine di trenta giorni successivi alla presentazione della formalità di trascrizione del nuovo veicolo, entro il quale l'acquirente può vendere o avviare alla rottamazione il veicolo precedentemente intestato e agevolato, al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.T./I.P.T. già versata per il nuovo veicolo.*

Tali disposizioni mirano a perseguire una duplice finalità, da un lato, la salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità e, dall'altro, la riduzione dell'attività di recupero dell'I.P.T./I.R.T. svolta dagli Uffici competenti e la prevenzione del contenzioso.